



**Iusletter**  
informazione e aggiornamento giuridico

**LaScala**  
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

**Focus on**

***LA DEFINIZIONE DI S.R.L. - PMI  
SECONDO IL NOTARIATO  
TRIVENETO***

**Novembre 2018**

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)

[www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona

[redazione@iusletter.com](mailto:redazione@iusletter.com)



## 1. Premessa

Il 22 settembre 2018 il Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie ha presentato i nuovi orientamenti in materia di atti societari, occupandosi in prevalenza delle tematiche inerenti le S.r.l. piccole medie imprese, proseguendo in tal modo l'attività di studio compiuta nell'ultimo anno dalla Dottrina, anche notarile.

Come noto il legislatore, con il D.L. 50/2017, ha rimaneggiato la disciplina del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (introdotto in riferimento alle *Start Up Innovative*) stabilendo al comma 1 dell'art. 57 del D.L. 50/2017 che, nell' articolo 26 commi 2, 5 e 6 del D.L. 179/2012, le parole: “*start-up innovative*” e “*start-up innovativa*”, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: “PMI”. Così facendo il legislatore ha esteso la disciplina, originariamente dettata per le *Start Up Innovative*, alle società a responsabilità limitata, consentendo loro di sfruttare una serie di opportunità, in precedenza riservate al modello azionario, sia sul piano organizzativo che su quello del finanziamento dell'impresa e della circolazione della partecipazione.

Il notariato Triveneto, con l'orientamento I.N.1, si è sforzato di definire in maniera chiara i limiti ed i confini all'interno dei quali debbano essere collocate le S.r.l.-PMI, per poter godere di dette opportunità, anche in considerazione del fatto che tale tipologia societaria non trova la propria definizione all'interno della normativa nazionale.

## 2. Inquadramento normativo generale

Per meglio comprendere l'*iter* logico che ha portato i Notai del triveneto alla elaborazione dell'orientamento in esame, appare utile una breve panoramica delle disposizioni normative all'interno delle quali oggi trova albergo il concetto di PMI e, in parte, utilizzate dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie a sostegno dei propri ragionamenti.

Come già anticipato, nel D.L. 50/2017 non trova spazio la definizione di PMI. Questa pertanto va ritrovata per mezzo di un'analisi ad ampio respiro, sia delle normative nazionali che delle normative comunitarie, al fine di valutare anche se le stesse siano o meno sovrapponibili o integrabili tra di loro.



A livello comunitario la definizione *de quo* può essere rinvenuta in differenti provvedimenti.

## 2.1 La Raccomandazione della Commissione Europea (Racc. 2003/361/CE)

In particolare la Commissione Europea, nell'ambito di una propria raccomandazione di portata generale, emanata all'interno di un progetto di attenzione verso le imprese diverse da quelle di grandi dimensioni meritevoli di aiuti economici (Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Racc. 2003/361/CE), d'ora in avanti per praticità la "Raccomandazione", ha inquadrato all'interno delle PMI il soggetto che soddisfi **contemporaneamente** tre diverse condizioni:

- deve svolgere attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa;
- deve occupare, per lo svolgimento della propria attività, meno di 250 persone e deve avere un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro e, da ultimo;
- non deve appartenere a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi del considerando (9) e ss e degli artt. 3 e 6 della Raccomandazione.

## 2.2 Il Regolamento UE n. 2017/1129

Nell'ambito delle normative comunitarie è poi possibile rinvenire un'ulteriore definizione di PMI, all'interno del Regolamento UE n. 2017/1129, art 2 – Paragrafo 1 – lettera (f) – primo aliena, inserito con D.L. 129/2017 (d'ora innanzi, per semplicità, il "Regolamento") che definisce come PMI:

- le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino **almeno due dei tre criteri** seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di Euro; oppure;



- le piccole e medie imprese quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE (ovvero quelle imprese che hanno una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 milioni di euro sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili).

Regolamento questo che però si applica, per espressa disposizione legislativa, solamente a quelle società che facciano ricorso al *crowdfunding* e che quindi offrano quote al pubblico attraverso i portali telematici.

### 2.3 L'articolo 1, lettera w-quater.1), Testo Unico della Finanza

Per ragioni di completezza espositiva si precisa poi come, all'interno del diritto nazionale italiano, l'unica definizione di PMI risulta contenuta nel Testo Unico della Finanza all'articolo 1 lettera w-quater.1) in forza del quale per PMI si intendono: *“fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di Euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di Euro”*.

Detta norma però non può essere considerata tra quelle d'ausilio per l'interprete nella ricerca della definizione di S.r.l.-PMI, riferendosi alla negoziazione delle azioni e, pertanto, riguardando solo le società per azioni.

### 3. La definizione di S.r.l.-PMI secondo l'Orientamento I.N.1 del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie

Nell'ambito del sopra delineato panorama, il **Notariato Triveneto** si è quindi domandato quali caratteristiche debba avere una società a responsabilità limitata per essere definita come una S.r.l.-PMI. In particolare, **si è chiesto se sia sufficiente soddisfare**, come previsto dal Regolamento, **due dei tre criteri oppure se, diversamente, il massimo di 249 dipendenti debba sempre e comunque sussistere perché possa aversi una S.r.l.-PMI**, come previsto dalla Raccomandazione.



Sul punto, molto chiaramente l'Orientamento in esame chiarisce come *“per la definizione di S.r.l.-PMI occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali caratteristiche”* così discostandosi da quanto stabilito da altra Dottrina notarile.

Infatti, in precedenza, il Consiglio Nazionale del Notariato con il proprio Studio n. 101-2018/I aveva definito *“qualificabile come PMI la società a responsabilità limitata che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di Euro”*.

Il Notariato Triveneto ha invece ritenuto che *“è S.r.l.-PMI la società che soddisfi contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive:*

- *abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (art. 1 racc. CE);*
- *occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro (art. 2 racc. CE);*
- *non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi dei considerando 9, e ss., e degli artt. 3 e 6 della racc. CE”*.

Posizione questa che, come chiarito in sede di presentazione degli orientamenti, parrebbe trovare conferma all'interno della considerazione preliminare alla Raccomandazione n.4 , a mente della quale *“il criterio del numero degli occupati (in prosieguo «il criterio degli effettivi») rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale* (mio il neretto); *tuttavia l'introduzione di un criterio finanziario costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un'impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti. Non sarebbe però auspicabile prendere in considerazione come criterio finanziario solo il fatturato, dato che il fatturato delle imprese nel settore del commercio e della distribuzione è normalmente più elevato di quello del settore manifatturiero. Il criterio del*



*fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l'insieme degli averi di un'impresa, ed uno dei due criteri può essere superato”.*

Detta considerazione preliminare infatti, chiarisce in termini espliciti come il criterio degli effettivi (dovendosi intendere con il termine effettivi i dipendenti), “*deve imporsi come criterio principale*” e pertanto non può essere disatteso o superato dalla sola presenza dei requisiti di carattere finanziario.

#### **4. Modalità di accertamento dei requisiti oggettivi necessari per essere una S.r.l.-PMI**

Chiariti gli aspetti oggettivi, la Commissione del Notariato Triveneto si è quindi chiesta quali siano i criteri per accertare l'esistenza delle sopra descritte specifiche, solo in presenza delle quali una S.r.l. può essere considerata una PMI, giungendo a concludere come “*l'accertamento delle suddette caratteristiche oggettive avviene su base annua*” e, con riguardo alle società che abbiano chiuso i conti di almeno un esercizio, “*utilizzando i dati dell'ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato*”.

Anche in tale ipotesi è venuta in soccorso all'interprete la Raccomandazione, ed in particolare i primi due commi dell'art. 4 rubricato “*Dati necessari per il calcolo degli effettivi (i.e. dei dipendenti) e degli importi finanziari e periodo di riferimento*” a mente dei quali “*i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi*”.

In sede di presentazione degli orientamenti, è stato altresì chiarito come per “*ultimo esercizio contabile chiuso*” debba intendersi quello chiuso in regola e nel rispetto dei tempi massimi stabiliti dal legislatore per l'approvazione del bilancio di esercizio e, quindi, entro i 120 giorni



successivi alla chiusura dell'esercizio o, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, entro e non oltre i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre, i dati utilizzati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari necessari al fine di accertare l'esistenza o meno dei requisiti oggettivi richiesti alle S.r.l.-PMI, devono essere riferiti alle risultanze emerse dalla data di chiusura dei conti.

## 5. È possibile costituire una S.r.l.-PMI

L'ultimo aspetto analizzato dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, all'interno dell'Orientamento I.N.1, è stato quello relativo alla possibilità di costituire o meno *ab origine* una S.r.l.-PMI, o di applicare la normativa prevista per le PMI anche a quelle S.r.l. che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio.

Anche sul punto in questione il Notariato triveneto ha ritenuto di poter utilizzare l'art. 4 della Raccomandazione che, al terzo comma, prevede che *"se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso"*.

La Raccomandazione infatti chiarisce come, anche in una fase iniziale, sia ammissibile la costituzione di una S.r.l.-PMI sulla base di una stima in buona fede. Appare evidente come in tal caso la stima si differenzi da una perizia, non potendo questa che accertare un fatto già avvenuto a differenza della una stima che si traduce in una mera previsione.

Alla luce di tale panorama normativo, l'Orientamento N.I.1 stabilisce che *"quanto alle società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio"*, l'accertamento delle caratteristiche oggettive deve avvenire *"tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell'atto costitutivo, se di nuova costituzione, ovvero effettuata dagli amministratori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio (art. 4 racc. CE)"*.



*“La stima di cui all’ art. 4, comma 3, della racc. CE” continua l’Orientamento in esame “non è assimilabile ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamento di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipendente né che sia asseverata con giuramento”.*

Viene quindi chiarito che, se la società è di nuova costituzione, la dichiarazione di buona fede dovrà essere effettuata da tutti i soci sottoscrittori in sede di costituzione. Diversamente, qualora questa sia già stata costituita ma non abbia ancora chiuso i conti del primo esercizio, e ciò nonostante i soci intendano usufruire delle deroghe al diritto societario (ad es. dopo appena quattro mesi dalla costituzione), basterà la dichiarazione dell’organo amministrativo.

Diversamente, nelle società che abbiano già chiuso i conti del primo esercizio si dovrà guardare il bilancio, così da poter verificare la sussistenza o meno dei requisiti di legge.





## 6. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra chiarito, le società a. r.l. aventi le caratteristiche oggettive di cui all'Orientamento I.N.1 della Commissione Società del Notariato Triveneto potranno essere qualificate come PMI ed essere destinatarie delle deroghe del diritto societario e pertanto, anche senza ricorrere allo strumento dell'offerta di quote al pubblico attraverso i portali telematici e del *crowdfunding*, potranno, ad esempio:

- emettere categorie di quote;
- creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- far sì che le proprie quote costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
- non essere vincolate al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 c.c. (ovvero la norma che vieta alle S.r.l. di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione) qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

*Matteo Marciano*

*Associate*

*Team Corporate*

*m.marciano@lascalaw.com*

